




COMUNE DI BAUCINA
PROVINCIA DI PALERMO



TEL. 0918202295
FAX. 0918202454

C.F. 86000790823

Regolamento Comunale

Fuochi Controllati In Agricoltura

- Approvato con atto commissariale n. 12 del 07/06/2007
- Pubblicato all'Albo pretorio dal 22/06/07 al 06/07/2007
- Ripubblicato dal 07/07/2007 al 22/07/2007
- Divenuto esecutivo in data 20/08/2007

No 538
del 22/6/07
Al 22/12/07

REGOLAMENTO COMUNALE

FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA

Art.1

Per il periodo 30 giugno -15 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con ordinanze sindacali, è fatto divieto di:

- a) accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
- b) usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliati.

Art.2

Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e provinciali all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, la pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale.

Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli della strada e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a metri 100 dal ciglio o dalla scarpata delle strade.

Art.3

E' obbligatorio incominciare la falciatura delle messi nelle aree che si trovano più vicino alle strade pubbliche. Le messi appena falciate devono essere trasportate nelle aie.

Art.4

Nelle aie devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
- b) il combustibile per alimentare i motori di cui al punto a) dovrà essere posto a distanza non inferiore di metri 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento o di paglia;
- c) il rifornimento del combustibile ai trattori dovrà essere effettuato a motore fermo;
- d) sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore idrico di almeno litri 10 e, per ogni trattore, uno a schiumogeno di almeno 8 litri;

e) si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile;
oltre alle norme anzidette i proprietari e/o affittuari dovranno adottare tutte le precauzioni suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco al fine di evitare ogni propagazione di incendio. Nelle giornate ventose e di eccessivo caldo, la vigilanza dovrà essere intensificata.

Art.5

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare per un raggio di almeno dieci metri una zona di rispetto completamente sgombra di foglie, rami, sterpi etc..

Art.6

All'atto della semina negli appezzamenti di grande estensione confinanti con strade comunali e provinciali devono essere predisposte delle fasce completamente prive di vegetazione di larghezza pari metri 10.

Art.7

Per la pulitura delle coltivazioni agricole specializzate tipo nocciuleti, uliveti, vigneti, agrumeti, etc. è possibile procedere alla distruzione dei residui solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 nel periodo compreso tra il 30 giugno ed il 15 luglio e nel periodo compreso tra il 15 settembre ed il 15 ottobre con esclusione delle giornate calde e ventose. E' fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 16 luglio al 14 settembre.

Art.8

Chiunque avvista un incendio è obbligato a darne immediato avviso al Corpo Forestale anche mediante il numero verde 1515, ai Vigili del Fuoco anche mediante il numero verde 115 ed alle autorità locali (carabinieri, Sindaco, Ufficio di protezione civile, etc.).

Art.9

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residue e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

Art.10

Dal 30 giugno al 15 ottobre è vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari, sigarette o qualunque altro genere di materiale infiammabile.

Art.11

Le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate: penalmente qualora si genera un incendio (artt. 423, 423bis e 449 C.P.), amministrativamente con l'importo pecuniario da € 52,00 ad € 258,00 (art.40 c.3 della L.R. n.16/1996) qualora trattasi di fuochi.